

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2010, n. 27-41

Criteri per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite. Campagna aeragricola 2010.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la richiesta agli atti del Settore Fitosanitario regionale, presentata in nome e per conto dei Consorzi aeragricoli in appresso elencati dall'Associazione Aeragricola Piemontese, con sede in Via S. Stefano Belbo n. 10, 14052 Calosso (AT), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso del mezzo aereo per i trattamenti antiparassitari ai vigneti di proprietà dei soci dei Consorzi stessi:

- Consorzio Antiparassitario di Calosso, con sede in Calosso (AT);
- Eliconsorzio Valle Nizza e Valle Belbo, con sede in Castelnuovo Calcea (AT);
- Consorzio di Difesa e Miglioria delle Colline del Barolo, con sede in Castiglione Falletto (CN);
- Consorzio Albese per trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, con sede in Serralunga d'Alba (CN);

visto il D.Lgs n. 194 del 17 marzo 1995 che conferisce alle Regioni la potestà di regolamentare trattamenti con mezzi aerei;

considerato che la richiesta di autorizzazione in questione è motivata dalle difficoltà di reperimento di mano d'opera e dalla giacitura impervia di taluni appezzamenti che insieme ostacolerebbero i trattamenti con mezzi da terra, per cui si realizzano le condizioni di eccezionalità e necessità previsti al punto 22 dell'art. 5 del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995;

ritenuto che in materia di trattamenti antiparassitari con mezzi aerei possono valere, in linea di massima, gli indirizzi generali di riferimento forniti, per il rilascio delle relative autorizzazioni e per la vigilanza ed il controllo, dal Ministero della Sanità con circolare 19 luglio 1984, n. 55;

atteso che i trattamenti con mezzi aerei non possono venire meno ai principi generali della politica agricola regionale, quali la salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei consumatori, la salubrità e la qualità delle produzioni, la tutela dell'ambiente;

dato atto, pertanto, che debbono essere adottati i seguenti indirizzi ed accorgimenti:

1. gli interventi devono essere limitati nel tempo e devono essere effettuati in via eccezionale, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute del 21 aprile 2010, per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del 21 aprile 2010 e quindi non oltre il 18 agosto 2010;
2. i trattamenti devono essere effettuati utilizzando i formulati commerciali autorizzati all'impiego con mezzi aerei (elicottero) compresi nell'elenco del Decreto del Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute e classificati come: IRRITANTE e PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, per l'uso e la manipolazione dei quali, tra l'altro, non viene previsto il possesso dell'apposito patentino;
3. al fine di ridurre gli effetti della deriva, vengono prescritti i seguenti accorgimenti:
 - a) deve essere garantita dai Consorzi la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
 - b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
 - c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
 - d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel miglior modo;
 - e) la distribuzione dei fitofarmaci deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;

f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali;

4. prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2010 gli operatori aeragricoli devono effettuare una accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:

- a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale;
- b) l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
- c) l'eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

5. nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le norme stabilite dal Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n15/R.; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, strade aperte al traffico, ecc.;

6. durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corpi d'acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve;

7. l'intervallo di inagibilità dei vigneti irrorati deve essere di 48 ore;

8. sia il mezzo aereo che i piloti devono avere i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;

9. nel caso di aziende che nel 2010 avessero ad aderire alla misura 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi del Reg.to CE del Consiglio n. 1698/2005 e del Reg.to CE della Commissione n. 1974/2006, i consorzi aeragricoli devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Agricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui le aziende devono obbligatoriamente avvalersi, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;

10. è necessario inoltre adempiere al disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari, alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti;

ritenuto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 194/95, di procedere al rilascio delle autorizzazioni a seguito dell'istruttoria eseguita dal competente Settore Fitosanitario regionale;

considerata l'opportunità di escludere dall'autorizzazione per i trattamenti antiparassitari con mezzi aerei gli appezzamenti ricadenti nei Comuni che hanno provveduto ad approvare ed omologare per intero, senza l'esclusione del paragrafo inerente i trattamenti antiparassitari, la bozza di Regolamento-tipo d'igiene consigliata dalla Regione;

visto che la realtà viticola piemontese è rappresentata da numerosissime piccole aziende che risultano, fra l'altro, frammentate e polverizzate in appezzamenti di modestissima superficie, per cui risulta estremamente difficile che appezzamenti di proprietà di soci dello stesso Eliconsorzio, anche se contigui, raggiungano le dimensioni di almeno 7-8 ettari, come previsto dalla lettera c) del capitolo 1-2 della Circolare 19 luglio 1984, n. 55, del Ministero della Sanità, citata in precedenza;

dato atto che la sorveglianza delle operazioni e della esatta osservanza delle disposizioni impartite con la presente deliberazione compete alle relative Aziende Sanitarie Locali (ASL), salvo nuove disposizioni emanate dallo Stato;

ritenuto di impartire le prescrizioni riportate e puntualizzate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, le quali, fra l'altro, sono state elaborate e puntualizzate dall'apposito gruppo di lavoro costituito a suo tempo tra i Settori regionali competenti degli Assessorati Agricoltura, Sanità ed Ambiente, Settori istituiti con la L.R. 42/88;

ritenuto che l'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite venga rilasciata con successiva determinazione del Dirigente competente;
visto che la presente deliberazione reca limitazioni all'attività aeragricola ed introduce precise e puntuali prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
vista la circolare n. 6864/22 del 17.04.1998 a firma del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori alla Sanità ed all'Ambiente;

la Giunta Regionale con voto unanime ed espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995, i criteri per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna 2010:

1 - limitatamente alla coltura della vite;

2 - fino e non oltre il 18 agosto 2010;

3 - esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);

4 - impiegando formulati autorizzati "ad hoc";

5 - nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione, per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera c) del capitolo 1-2.

L'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario regionale.

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R entro 60 gg ovvero davanti al Capo dello Stato entro 120gg. dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato